Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Il ricorrente contesta il conteggio di estinzione anticipata relativo al contratto di finanziamento n. ***185, stipulato il 27.05.2024 per l'acquisto di un autoveicolo. Rappresenta, in particolare, che: (i) l'importo finanziato per l'autoveicolo era di € 10.000 da rimborsare in 96 mesi; (ii) contestualmente alla sottoscrizione del contratto aderiva ad alcune polizze assicurative per un totale di circa € 5.429,15 (di cui una polizza CPI per la copertura danni furto e incendio, infortunio conducente e collisione di € 4.033,97 della durata di 48 mesi e una polizza danni al veicolo "Kasko" di € 1.395,18 della durata di 48 mesi), oltre ad una polizza pneumatici per € 33,14 prevista dal contratto di finanziamento; (iii) unitamente al contratto di finanziamento sottoscriveva l'iniziativa promozionale "uscita garantita" che escludeva la debenza dell'indennizzo per il rimborso anticipato entro la quarantottesima rata; (iv) successivamente, dopo aver pagato le rate di giugno, luglio e agosto 2024 per l'importo di euro 200,70 ciascuna, chiedeva di estinguere anticipatamente il finanziamento; (v) in data 10.09.2024, estingueva anticipatamente il finanziamento, versando la somma complessiva di euro 11.087,06, come da conteggio predisposto dalla banca resistente; (vi) in data 15.10.2024, chiedeva il rimborso dei premi assicurativi non goduti e la trasmissione del piano di ammortamento, senza riceverlo. Premesse le dette circostanza lamenta: (a) la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di trasparenza; (b) la mancata consegna del piano di ammortamento; (c) che nel conteggio estintivo il "capitale residuo per il solo veicolo" (€ 10.329,61) sarebbe superiore all'importo in origine finanziato per l'autoveicolo (€ 10.000), nonostante il pagamento di 3 rate; (d) che l'indennizzo per estinzione anticipata (€ 104,95) non sarebbe dovuto; (e) l'erroneità della voce "Servizi" (€ 1.021,70) per importi addebitati difformi rispetto ai

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

premi assicurativi effettivamente dovuti e già parzialmente pagati. Pertanto, rimasto insoddisfatto nella fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF per chiedere di accertare l'erroneità del conteggio estintivo e condannare la banca alla restituzione delle somme non dovute, oltre la condanna alle spese legali. Inoltre, chiede l'acquisizione del piano di ammortamento analitico. L'intermediario, costituitosi regolarmente, si oppone al ricorso, confermando la correttezza del conteggio estintivo. La Banca, poi, riconosce un errore sulla polizza Kasko in ragione del quale ha provveduto a rimborsare al ricorrente € 249,67, oltre ad € 5,53 interessi (€ 255,20). Quanto al piano di ammortamento, la banca ammette che in un primo tempo non è stato trasmesso per un disguido operativo, ragion per cui ha provveduto, poi, a trasmetterlo al cliente oltre che ad allegarlo alle controdeduzioni, disponendo al contempo il rimborso di € 20,00 per le spese del ricorso. Pertanto, chiede il rigetto per infondatezza del ricorso, confermando la legittimità del conteggio estintivo, chiedendo la cessata materia del contendere per il piano di ammortamento. In sede di repliche il ricorrente, pur accettando la restituzione di € 249,67 più € 5,53 di interessi per la polizza Kasko, insiste per la restituzione: a) della somma di € 71,22, quale differenza degli importi conteggiati nel calcolo del capitale residuo; b) della somma di € 104,95 versata a titolo di indennizzo per l'estinzione anticipata; c) degli "importi eventualmente non dovuti per la voce "Servizi". L'intermediario, in sede di controrepliche, oltre a ribadire che, a seguito della produzione del piano di ammortamento, la pretesa del ricorrente su questo punto è soddisfatta, contesta quanto argomentato dal ricorrente sulla correttezza del conteggio estintivo.

.

DIRITTO

Come si ricava agevolmente dalle premesse di fatto, il ricorrente, successivamente all'estinzione anticipata di un prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo, lamenta la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di trasparenza e contesta la correttezza del conteggio estintivo. Inoltre, lamenta la mancata consegna del piano di ammortamento che lo avrebbe di fatto privato della possibilità di verificare la legittimità delle somme addebitate in sede di estinzione anticipata. La valutazione di tali questioni, sollevate dal ricorrente, lungi dall' assumere valenza astratta, rappresenta il momento dirimente al fine di esprimere un giudizio di valore sulla condotta tenuta dall'intermediario; tanto alla luce del regolamento negoziale chiamato a disciplinare il rapporto. Dalla documentazione contrattuale risulta chiaro che l'importo finanziato è ammortizzato nel primo periodo (rate da 1 a 48) con mini rate di € 200,70 ciascuna, nel secondo periodo (rate da 49 a 95) con rate di € 301,58 ciascuna, nel terzo periodo (rata 96) con una singola rata finale di € 301,75. Al contempo, contrariamente a quanto è avvenuta in fatto e per come documentato dal piano di ammortamento, il contratto precisa che l'intero piano di ammortamento è regolato secondo il metodo alla francese. Nella parte riservata alla descrizione del finanziamento, dopo la suddivisione dello stesso nei tre periodi temporali sopra rappresentati, si legge *"le rate sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese*". Tale informazione sicuramente presenta il carattere della decettività in quanto non corrisponde a quanto rappresentato dal piano di ammortamento. In realtà, il piano di ammortamento previsto dall'intermediario - mai allegato al finanziamento né illustrato al cliente nelle sue regole di imputazione – si discosta dal metodo "alla francese" ed è, invece, di tipo step-up, strutturato come segue: (a) mini rate iniziali (da 1 a 48) calcolata secondo logiche meramente commerciali, che non obbediscono ad alcuna metodologia finanziaria; (b) successive rate (da 49 a 95) di importo maggiorato, determinate con metodologia alla francese sulla base del capitale residuo quale risultante all'esito della fase delle mini rate. La mini rata (unitamente alle regole di imputazione adottate dall'intermediario, e non esplicitate in contratto) altera l'equilibrio quota capitale/quota interessi che, nel piano di ammortamento, alla francese è funzione esclusivamente del tasso di interesse e della durata del finanziamento; tale alterazione è a tutto svantaggio del cliente che, se non adeguatamente informato in contratto, rischia, come nel caso di specie, di prendere contezza del costo connesso solo in sede di estinzione anticipata,

quando nel conteggio di chiusura l'importo richiesto per il saldo sarà prossimo al capitale originariamente finanziato, nonostante i pagamenti *medio tempore* effettuati. Nel caso in esame, qualora fosse stato applicato il metodo di ammortamento alla francese, come da previsione contrattuale, anche alle rate relative al primo periodo (da 1 a 48) il ricorrete avrebbe ammortizzato alla 48ma rata il 40% del capitale finanziato, contro il 20% ammortizzato in applicazione del metodo step-up. Dunque, Tenuto conto di quanto precede, ossia ***(i)*** della sofisticazione del piano di ammortamento, non allegato al contratto di finanziamento e, quindi taciuto al consumatore, ***(ii)*** della contraddittoria rappresentazione delle modalità di ammortamento in contratto, che prima riferisce delle due rate per differenti importi e poi specifica che il piano è costruito secondo metodologia alla francese e ***(iii)*** delle carenze in punto di trasparenza della documentazione contrattuale, che non rappresenta i maggiori costi a carico del cliente, va sicuramente censurata la condotta dell'intermediario il quale è venuto meno ai propri obblighi informativi, per come prescritti dalla normativa di settore ed in particolare dall'art 116 del T.U.B. In prospettiva rimediale, la soluzione più idonea a riequilibrare il rapporto pare essere quella di rimodulare il piano di ammortamento di modo da renderlo il più aderente possibile a quanto descritto, rappresentato e pattuito con regolamento negoziale. Data la premessa, unica soluzione praticabile, la più rispettosa dell'assetto di interessi disegnato dalle parti, passa per la ricostruzione del piano di ammortamento attraverso lo sdoppiamento dello stesso in due piani alla francese di modo che: la mini rata di € 200,70 corrisponda a un carico di interessi più contenuto, tale da consentire una tangibile riduzione del capitale residuo già nei primi 48 mesi; nella seconda fase, la rata di € 301,58 venga, invece, imputata a interessi per una quota più rilevante quota di interessi corrispettivi, in modo che, entro la durata originaria del finanziamento, sia garantita la completa estinzione del capitale finanziato e, nello stesso tempo, il ragguaglio dell'ammontare totale di interessi corrispettivi previsto. Tale ricostruzione permette di riallineare il piano di ammortamento con le previsioni contrattuali e ricalcolare il dovuto in estinzione con regole chiare e riproducibili. Inoltre, tale ricostruzione sistematica presenta l'ulteriore vantaggio di lasciare invariato il monte complessivo degli interessi dovuti dal cliente, modificandone solo la distribuzione lungo la durata contrattuale che, in mancanza di allegazione del piano di ammortamento, non è stata oggetto di accordo tra le parti. Anche la misura complessiva del TAN, sebbene venga modificato tra le due fasi, rimane invariata se calcolata in relazione ai flussi previsti del finanziamento. Concludendo, in applicazione del detto criterio di ricalcolo al ricorrente, in virtù dell'estinzione anticipata, è dovuto un rimborso complessivo di € 307,01, arrotondato ad € 307,00 (€ 69,29 per componenti del finanziamento relative al capitale finanziati; € 132,77 per componenti del finanziamento relative alle polizze assicurative; € 104,95 per indennizzo estinzione anticipata). Infine, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva questo Collegio, facendo proprio l'orientamento del Collegio di coordinamento con (pronuncia n. 4580/25), anche considerando la puntualità e fondatezza delle argomentazioni svolte dalla resistente con le proprie difese, liquida le stesse equitativamente nella misura di € 300,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso di € 307,00; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 300,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie